

REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI/IMPIANTI DI PUBBLICO SPETTACOLO.

Art. 1

OGGETTO

Le presenti disposizioni, nell'ambito dei principi di autonomia organizzativa, disciplinano l'istituzione ed il funzionamento della commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (CCVLPS) di cui all'art. 141-bis del R.D. 6.5.1940, n. 635, come introdotto dal D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311.

Art. 2

COMPITI DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO

1. La Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (di seguito "Commissione") prevista dagli artt. 141 e 141 bis del Regio Decreto n. 635/1940 (di seguito "Regolamento T.U.L.P.S.") verifica, ai fini dell'applicazione dell'art. 80 T.U.L.P.S., la solidità e la sicurezza dei seguenti locali ed impianti di pubblico spettacolo e trattenimento:

- a) teatri, cinema e cinema-teatri con capienza fino a 1300 persone;
- b) auditori e sale convegni (quando si tengono convegni aperti al pubblico con pubblicità dell'evento) con capienza fino a 5000 persone;
- c) locali di trattenimento, intesi come locali destinati ad attrazioni varie, aree ubicate in esercizi pubblici ed attrezzate per accogliere spettacoli con capienza fino a 5000 persone;
- d) sale da ballo e discoteche con capienza fino a 5000 persone;
- e) teatri tenda (locali con copertura a tenda destinati a spettacoli o trattenimenti) con capienza fino a 5000 persone;
- f) circhi e altri spettacoli viaggianti con capienza fino a 1300 persone;
- g) luoghi destinati a spettacoli viaggianti con capienza fino a 1300 persone;
- h) luoghi all'aperto, ovvero luoghi ubicati in spazi all'aperto attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o trattenimenti con capienza fino a 5000 persone;
- i) luoghi confinati o delimitati in qualsiasi modo, all'aperto o al chiuso, anche se privi di strutture per lo stazionamento del pubblico, per lo svolgimento di spettacoli, anche se svolti all'interno di attività non di pubblico spettacolo, con capienza fino a 5000 persone;
- j) circoli privati in cui si svolgono manifestazioni di spettacolo o trattenimento, qualora sia possibile l'accesso previo acquisto del biglietto e della tessera di socio senza particolari formalità (possibilità di accesso indiscriminato da parte di chiunque), ovvero presenza di pubblicità dell'evento con i mezzi di comunicazione o affissione rivolta alla pluralità dei cittadini, o presenza di strutture con evidente attività imprenditoriale, con capienza fino a 5000 persone;
- k) locali multiuso, ovvero adibiti di norma ad attività non di spettacolo e/o trattenimento, ma utilizzati solo occasionalmente per dette attività, con capienza fino a 5000 persone;
- l) sale polivalenti intese come locali adibiti ad attività di spettacolo o trattenimento, ma utilizzate occasionalmente per attività diverse, con capienza fino a 5000 persone;
- m) impianti sportivi in genere, dotati di attrezzature per lo stazionamento di spettatori, con capienza fino a 5000 persone;
- n) piscine, pubbliche o private, anche prive di strutture per il pubblico, a condizione che sia possibile l'accesso libero a qualsiasi persona, con o senza pagamento del biglietto, con capienza fino a 5000 persone.

2. In relazione ai locali e agli impianti sopra indicati la Commissione, in particolare:

- a. esprime il parere sui progetti di nuovi locali o impianti o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti;

- b. verifica le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti e indica le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
- c. accerta la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
- d. controlla con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.
- e. richiede e determina il servizio antincendio ai sensi della L.966/65 e D. L.vo 139/2006 art.18.

L'attività di cui alla sopra indicata lettera a) è un'attività di controllo preventivo (c.d. "esame progetto") e consiste nel verificare, sulla base della documentazione presentata, se il progetto di costruzione o di modifica della struttura sia stato redatto e documentato in conformità alla normativa vigente in materia di sicurezza, solidità ed igiene.

Le attività di cui alle lettere b) e c) si concretizzano in una verifica in loco (sopralluogo), da effettuare dopo l'ultimazione dei lavori, finalizzata ad accertare che la struttura sia stata realizzata o modificata in maniera conforme al progetto approvato e, più in generale, che rispetti tutte le norme tecniche vigenti. In questa fase la Commissione esprime il proprio parere conclusivo in ordine all'idoneità del locale/impianto, fissa la capienza complessiva dello stesso e impartisce le eventuali prescrizioni di esercizio.

L'attività di cui alla lettera d) consiste in una verifica ex post presso la struttura (controllo successivo), per verificare che l'attività di spettacolo o trattenimento venga svolta nel rispetto delle norme di sicurezza e delle prescrizioni impartite.

3. La Commissione, inoltre, per quanto riguarda le attrazioni dello spettacolo viaggiante, provvede a:

- accertare gli aspetti tecnici di sicurezza e igiene, ai fini dell'iscrizione nell'elenco ministeriale previsto dall'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337;
- esprimere parere, ai sensi del D.M.I. 18 maggio 2007 e s.m.i., ai fini della registrazione e assegnazione del codice identificativo comunale.

Per l'espressione di tale parere, la Commissione, anche avvalendosi di esperti esterni:

- a)** verifica l'idoneità della documentazione allegata all'istanza di registrazione, come indicata dal D.M.I. 18 maggio 2007 e s.m.i., sottoscritta da tecnico abilitato o munita di apposita certificazione da parte di organismo di certificazione;
- b)** identifica l'attività rispetto alla documentazione allegata all'istanza di registrazione, effettua un controllo di regolare funzionamento nelle ordinarie condizioni di esercizio e accerta l'esistenza di un verbale di collaudo redatto da tecnico abilitato o di un'apposita certificazione da parte di organismo di certificazione.

La Commissione può, comunque, disporre o eseguire, in sede di espressione del parere, ulteriori motivati approfondimenti.

Per i "teatri viaggianti", per i "circhi equestri e ginnastici", per le "esibizioni auto-moto acrobatiche" di cui alle Sezioni III, IV, V dell'elenco ministeriale, il parere della Commissione è reso in base alla sola verifica della documentazione allegata all'istanza di registrazione.

Per le "piccole attrazioni", i "balli a palchetto", i "teatri di burattini (o marionette)", le "arene ginnastiche" di cui alle Sezioni I, II, III e IV dell'elenco ministeriale, il parere della Commissione è sostituito da una asseverazione del tecnico abilitato o da certificazione dell'organismo di certificazione, dalla quale risulta la corrispondenza ai requisiti previsti dal D.M.I. 18 maggio 2007 e s.m.i. della documentazione allegata all'istanza.

L'attrazione, nei casi previsti, deve essere posta a disposizione della Commissione, da parte del richiedente, allestita e funzionante.

Nel caso in cui l'attrazione appartenga ad una tipologia non ancora iscritta nell'apposito elenco ministeriale, il parere della Commissione integra, relativamente agli aspetti di sicurezza e di igiene, l'attività istruttoria ai fini della iscrizione nell'elenco ministeriale.

4. Non sono di competenza della commissione comunale di vigilanza le verifiche dei locali e strutture seguenti, per i quali è sempre prescritta la verifica da parte della commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo:

- a) I locali cinematografici o teatrali e gli spettacoli viaggianti con capienza superiore a 1.300 spettatori e gli altri locali o gli impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori;
- b) I parchi di divertimento e le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con Decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della sanità.

5. Sono, inoltre, esclusi dal campo di attività della Commissione in quanto esclusi dai campi d'applicazione del DM 19 agosto 1996 s.m.i.:

a. luoghi all'aperto, quali piazze e aree urbane, prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento o contenimento del pubblico (sedie, tribune, recinzioni, transenne, ecc...) per assistere a spettacoli e manifestazioni varie occasionali, anche con uso di palchi o pedane per artisti e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché installate in aree non accessibili al pubblico. In questi casi vanno comunque rispettate le prescrizioni previste dalla regola tecnica D.M.I. del 19 agosto 1996 e s.m.i. - Titolo IX, che impone la presentazione al Comune della documentazione relativa all'idoneità statica delle strutture allestite e della dichiarazione d'esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici installati, nonché l'approntamento e l'idoneità dei mezzi antincendio.

In particolare, in allegato alla richiesta di autorizzazione va prodotta la seguente documentazione:

- 1) nomina del gestore della sicurezza ai sensi del titolo XVIII[^] del D.M.I. 19 agosto 1996 e s.m.i. e dichiarazione di accettazione dell'incarico da parte del medesimo (in caso di persona diversa dall'organizzatore dell'evento);
- 2) dichiarazione attestante l'approntamento di idonei mezzi antincendio;
- 3) piano di emergenza sanitaria ovvero documentazione attestante la presenza di servizio sanitario di primo soccorso opportunamente dimensionato (di norma è sufficiente la presenza di due soccorritori qualificati. Quando è prevista una considerevole affluenza di pubblico necessita anche un'autoambulanza dotata di defibrillatore portatile. In caso di manifestazioni sportive deve essere presente anche un medico di servizio.

Per soccorritori qualificati si intendono, oltre ai medici e agli infermieri professionali, coloro che sono in possesso di attestato di qualifica quantomeno di BLSD esecutori, in corso di validità);

Inoltre, prima dell'inizio dell'evento devono essere consegnati, i documenti di seguito elencati, con accluso l'elenco degli stessi in duplice copia, di cui una verrà restituita per ricevuta:

- 1) certificato di collaudo o relazione sulla valutazione della sicurezza ai sensi del paragrafo 8.3 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 14/01/2008 "Approvazione delle nuove norme tecniche sulle costruzioni" e dichiarazione di corretto montaggio, riferita a schemi di montaggio, a firma di tecnico abilitato, delle strutture installate;
- 2) dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. n. 37/2008 dell'impianto elettrico allestito, redatta da ditta abilitata;
- 3) certificazione relativa al gruppo elettrogeno, se presente;
- 4) certificazione di reazione al fuoco dei materiali;

b. luoghi all'aperto ove sono installate sedie per assistere a spettacoli in numero non superiore a 100, sempre che non vengano allestite altre strutture per lo stazionamento del pubblico o strutture per il suo contenimento e a condizione che le attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, se installate, siano posizionate in aree non accessibili al pubblico. Le sedie devono essere distribuite come indicato nel Titolo III del D.M.I. 19 agosto 1996 e s.m.i.;

c. singole attrazioni dello spettacolo viaggiante, a condizione che non ne vengano installate più di tre nella stessa area con presentazione delle dichiarazioni di idoneità statica, corretto montaggio, conformità degli impianti provvisori previste prima dell'inizio dell'attività.

In tali casi, prima della messa in esercizio delle attrazioni, deve essere consegnata la dichiarazione di corretto montaggio prevista dall'art. 6 del D.M.I. 18 maggio 2007 e s.m.i.;

- d. locali destinati esclusivamente a riunioni operative di pertinenza di sedi di associazioni ed enti;
- e. circoli privati esercenti l'attività esclusivamente nei confronti dei propri associati;

- f. pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande in cui vengono impiegati strumenti musicali o impianti di diffusione sonora, compreso il karaoke, a condizione che:
- l'intrattenimento musicale non sia prevalente rispetto all'attività di somministrazione di alimenti e bevande e non preveda la partecipazione di singoli esecutori o complessi musicali di fama;
 - non vengano svolti intrattenimenti danzanti né spettacoli di arte varia;
 - non vengano approntate strutture atte a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo (palchi, allestimenti scenici, approntamento di apposite sale o zone con sedie disposte a platea o in circolo, ecc....);
 - non vi sia pagamento del biglietto di ingresso o maggiorazione del prezzo delle consumazioni;
 - la capienza e l'afflusso non sia superiore a 100 persone;
 - non sia effettuata una pubblicità dell'esercizio tale da evincere che l'attività musicale è principale anziché accessoria a quella di somministrazione;
- g. pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande all'interno dei quali vengono effettuate iniziative come ad esempio esposizione di opere artistiche, presentazione di libri, a condizione che sia rispettato quanto previsto nella precedente lettera f);
- h. pubblici esercizi dove sono installati apparecchi da divertimento, automatici e non, in cui gli avventori sostano senza assistere a manifestazioni di spettacolo (sale giochi);
- i. fiere, gallerie, mostre, all'aperto o al chiuso, se al loro interno sono assenti gli aspetti dello spettacolo (dove il pubblico assiste passivamente) o del trattenimento (dove il pubblico è coinvolto attivamente);
- j. impianti sportivi, palestre, scuole di danza o simili privi di strutture per lo stazionamento del pubblico;
- k. piscine private prive di strutture per il pubblico e non aperte all'accesso di una pluralità indistinta di persone (es. piscine a servizio esclusivo degli ospiti di strutture alberghiere, piscine in abitazioni private). Tutte le elencazioni di cui ai precedenti paragrafi hanno carattere esemplificativo

Art.3

LOCALI ED IMPIANTI DI PUBBLICO SPETTACOLO CON CAPIENZA COMPLESSIVA PARI O INFERIORE A 200 PERSONE

1. Per i locali ed impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, il parere, le verifiche e gli accertamenti della commissione comunale di vigilanza sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica asseverata di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o all'albo degli architetti o al collegio dei geometri o al collegio dei periti industriali che attesta la rispondenza o del locale o dell'impianto alle regola tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'Interno, nonché il rispetto delle disposizioni sanitarie vigenti. Resta obbligo presentare al termine delle operazioni d'installazione e prima dell'inizio dell'attività dichiarazione di corretto montaggio delle strutture nonché dichiarazione di conformità e collaudo tecnico funzionale degli impianti esistenti.
2. Ai fine della capienza deve intendersi il numero massimo di persone per le quali sono previsti posti a sedere e/o in piedi autorizzati. Non potrà considerarsi il numero delle persone che eventualmente affollino zone vietate ovvero in spazi all'aperto, aree non delimitate allo stazionamento nell'ambito di manifestazioni di pubblico spettacolo o trattenimento

Art. 4

COMPOSIZIONE E DURATA IN CARICA DELLA CCVLPS

1. Con riferimento a quanto disposto dall'art. 141-bis del D.P.R. 311/ la commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo del Comune di Berlingo ed è composta:
 - a) dal Sindaco pro tempore o suo delegato che la presiede;
 - b) dal Comandante della Polizia Locale o suo delegato;
 - c) dal Dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico dallo stesso delegato;
 - d) dal Responsabile dell'Area tecnica o suo delegato;
 - e) dal Comandante Provinciale dei Vigili del fuoco o suo delegato;

- f) da un esperto in materie elettrotecniche;

Per ogni componente della commissione possono essere previsti uno o più supplenti.

Possono essere aggregati, ove se ne ravvisi la necessità, uno o più esperti in acustica o altra disciplina tecnica, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto oggetto di verifica. Nel caso di impianti sportivi, in relazione alle disposizioni di cui al D.M.I. 18 marzo 1996 e s.m.i., alla Commissione deve essere aggregato, a titolo consultivo, il Presidente del CONI o un suo delegato.

Su specifica richiesta la Commissione può ospitare un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo e un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni territoriali tra persone dotate di comprovata professionalità. I pareri dei suddetti non sono vincolanti.

2. La commissione rimane in carica per la durata di anni tre. Ove non venga ricostituita nel termine anzidetto, ai sensi dell'art. 3 del D.L. 16 maggio 1994, n. 293, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 1994, n. 444, la commissione è prorogata per non più di quarantacinque giorni decorrenti dal giorno della scadenza del termine stesso. Nel periodo di proroga possono essere adottati esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione nonché gli atti urgenti ed indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza ed indifferibilità.

3. Alle riunioni della Commissione (sedute e sopralluoghi) partecipa un Segretario che svolge i seguenti compiti:

- fornisce le informazioni di base ai richiedenti;

controlla la regolarità formale e la completezza della documentazione presentata e richiede le eventuali necessarie integrazioni, senza che ciò costituisca pregiudizio per le successive ulteriori richieste di documentazione e chiarimenti da parte della Commissione stessa;

- predispone e invia gli ordini del giorno per la convocazione;
- organizza le sedute ed i sopralluoghi e vi presenzia;
- redige e conserva i verbali di riunione;
- consegna i verbali ai soggetti richiedenti, agli uffici comunali competenti in relazione ai procedimenti trattati, ed ai membri della Commissione che hanno partecipato alle riunioni;
- coadiuva il Presidente della Commissione per quanto riguarda i rapporti con gli organi interni ed esterni dell'Amministrazione;
- raccoglie ed aggiorna le disposizioni normative e le regole tecniche in materia di pubblici spettacoli e trattenimenti;
- verifica le presenze per il calcolo della liquidazione dei gettoni di presenza spettanti agli aventi diritto e predispone i relativi provvedimenti dirigenziali.

Art. 5

NOMINA DELLA COMMISSIONE

1. La commissione comunale di vigilanza è nominata con atto del Sindaco, che la presiede.
2. La nomina dell'esperto in elettronica e di quello in acustica o di altro componente tecnico aggregato è effettuata tra professionisti, iscritti al relativo albo o ordine che provvederà con propria procedura selettiva ad individuare la terna dei relativi professionisti iscritti. Tale nomina è efficace dal momento dell'accettazione da parte del professionista.
3. Un dipendente comunale scelto dal Sindaco è nominato in qualità di segretario della commissione per il disimpegno dei compiti previsti nonché per la necessaria verbalizzazione dei lavori.

Art. 6

CONVOCAZIONE

1. La commissione è convocata di norma con avviso scritto, posta elettronica ed anche per telefono nei casi urgenza, da inviarsi a cura del Segretario, su incarico del Presidente, a tutti i componenti effettivi ed aggregati se previsti. Con l'invito sono indicati il giorno, ora e luogo della riunione e gli argomenti da trattare.

2. Qualora un componente effettivo sia impossibilitato a partecipare ne dà tempestiva comunicazione al Segretario e provvede a propria cura ad avvertire colui che lo supplisce mediante delega affinché intervenga alla riunione. La delega dovrà essere espressa in forma scritta.
3. L'invito è effettuato di norma trenta giorni prima della data prevista per la riunione salvi i casi d'urgenza.
4. La data della riunione, di regola, è comunicata nelle forme e nei tempi ritenuti più idonei anche al destinatario del provvedimento finale che potrà partecipare ai lavori direttamente o tramite proprio rappresentante o presentare memorie e documenti attinenti alla pratica.
5. Dalla data di invio dell'ordine del giorno i membri di Commissione possono consultare la documentazione tecnica da trattarsi depositata presso la segreteria.

Art. 7

LUOGO DELLE RIUNIONI, PARERI E VERBALI DELLE ADUNANZE

1. Le riunioni della commissione si svolgono presso la sede comunale e nei luoghi indicati, di volta in volta, nell'avviso di convocazione, per la validità della Commissione è prevista la presenza di tutti i componenti obbligatori. Le riunioni si svolgono prevalentemente in orario lavorativo settimanale. Le riunioni di Commissione non verranno effettuate nelle giornate festive.
2. Il parere della commissione è reso in forma scritta ed è adottato con l'intervento di tutti i componenti obbligatori e aggregati, quando convocati, in quanto organo collegiale e comunicato al richiedente. L'assenza dei rappresentanti degli esercenti locali di pubblico spettacolo o del rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, in quanto non obbligatori, non inficia la validità della riunione.
3. In caso di improvviso impedimento, tempestivamente comunicato, da parte di un componente obbligatorio, il parere della Commissione si intende validamente espresso qualora il componente assente provveda, entro le 24 ore successive alla riunione, a far pervenire il proprio parere scritto al Presidente.
4. Il parere viene sottoscritto da tutti i componenti di Commissione.
5. Delle riunioni è redatto, a cura del segretario, verbale nel quale viene indicato: il luogo della riunione e il nome dei presenti, eventuali rilievi ed osservazioni, tutte le condizioni e le prescrizioni eventualmente imposte.
6. Ogni componente ha diritto di far inserire a verbale le motivazioni del proprio voto e ogni altra dichiarazione che ritenga utile.
7. Il Presidente può invitare a partecipare ai lavori della Commissione, a titolo consultivo, dirigenti e/o funzionari comunali, in relazione alla specifica natura degli interventi su cui deve essere formulato il parere.
8. Un dipendente comunale scelto dal Sindaco è nominato in qualità di segretario della commissione per il disimpegno dei compiti previsti nonché per la necessaria verbalizzazione dei lavori.

Art. 8

VERIFICA DEL RISPETTO DELLE MISURE E DELLE CAUTELE PRESCRITTE DALLA COMMISSIONE

1. Con provvedimento del Presidente sono individuati, sentita la commissione, i componenti delegati ad effettuare i controlli di cui all'art. 2, comma 2, lett. d), delle presenti disposizioni per il funzionamento della CCVLPS ai sensi dell'art. 141/bis del regolamento T.U.L.P.S.. Tra i delegati devono essere comunque compresi un medico delegato dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio, il comandante dei vigili del fuoco o suo delegato.
2. L'esito dei controlli e degli accertamenti effettuati è comunicato tempestivamente, in forma scritta, al Presidente della commissione.
3. Il Presidente, salvo casi urgenti e indifferibili, convoca la Commissione per ratificare l'esito degli accertamenti e trasmette all'autorità competente le risultanze conclusive da approvarsi con apposito verbale.

4. Nei casi urgenti e indifferibili derivanti dal riscontro di carenze sostanziali in ordine alle condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene, il Presidente trasmette immediatamente all'autorità competente l'esito dei controlli (art. 141 c. 1 lett. E del regolamento T.U.L.P.S.) per le determinazioni del caso.

5. La Commissione in sede di sopralluogo può prescrivere nuovi interventi o nuove cautele eventualmente necessari per la conferma dell'idoneità.

Art. 9

SETTORE COMPETENTE

1. Il settore comunale competente per le attività della Commissione è individuato nel SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) comunale ed ha il compito di curare l'attività amministrativa connessa all'espressione del parere di agibilità. Lo stesso è competente al rilascio o diniego della Licenza di agibilità ai sensi dell'art. 80 T.U.L.P.S.:

- conformemente al parere della CCVLPS o CPVLPS per i locali ed impianti soggetti a pareri obbligatori e vincolanti.

- a seguito di relazione tecnica redatta nelle forme previste per Legge per i locali ed impianti non soggetti al parere della Commissione.

Nel caso di eventi esclusi dal campo di applicazione del D.M. 19 agosto 1996 s.m.i. rilascia comunicazione al richiedente di non assoggettabilità dell'evento alla licenza di agibilità ma di rispetto alle prescrizioni di Legge.

Il procedimento relativo all'art. 80 T.U.L.P.S. dovrà comunque concludersi nel termine di 60 gg. previsti dal D.P.R. 407/1994 .

Art. 10

ENTRATA IN VIGORE – DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo la sua pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente e contestualmente sono abrogate tutte le disposizioni precedenti adottate in materia.

2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rimanda alla normativa vigente in materia con specifico riferimento al T.U.L.P.S. ed al relativo Regolamento di attuazione nonché alle disposizioni sul procedimento amministrativo e alle norme tecniche previste dal D.M. 19 agosto 1996 “approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo” e dal D.M. 18 marzo 1996 “norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi” ss.mm., nonché delle altre disposizioni normative e regolamentari vigenti.